

COMUNE DI CAMPOSANTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 08/03/2021

Titolo I -PRINCIPI

Art. 1 -Oggetto del Regolamento

- 1. Il Comune di Camposanto, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- 2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- 3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
- 4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 alla la legge regionale 7 aprile 2000 n.27 ed alla della legge della regione Emilia Romagna 17/2/2005, n. 5 (e successive modifiche e integrazioni) per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
- 5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
- 6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- 7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
- 8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo -animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
- 9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
- 10. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali
- 11. Il Comune provvede entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:
 - a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
 - b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza
- 12 Il Comune ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile

dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.

Titolo II -DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 - Ambito di applicazione

- 1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento integrano i regolamenti UE, le disposizioni legislative e le relative norme di attuazione, che si intendono integralmente richiamate, per le casistiche da esse non espressamente disciplinate.
- 3. Il Comune predispone apposite iniziative informative finalizzate alla conoscenza da parte della cittadinanza del presente regolamento e della restante normativa di settore.

Titolo III -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

- 1. Il detentore di animale d' affezione è tenuto a:
- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- d) iscriverlo all'anagrafe regionale;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
- 2. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

Art. 6 - Divieti e prescrizioni.

- 1. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 2. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare, la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 3. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
- 4. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
 - 5. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
 - 6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono, all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, trasgressori sono puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
 - 7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
 - 8. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali. I trasgressori sono puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
 - 9. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
 - 10. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
 - 11. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
 - 12. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
 - 13. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo incustodito e/o qualsiasi rimorchio o altro mezzo di trasporto, salvo il caso di sosta temporanea per un periodo non superiore a dieci minuti, purchè siano tutelate le condizioni di benessere dell'animale anche in relazione alle condizioni climatiche esterne.
 - 14. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
 - 15. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
 - 16. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
 - 17. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
 - 18. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
 - 19. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di

grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

- 20. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A
- 21. È vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni
- 22. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
- 23. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e dal presente regolamento, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso.
- 24. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- 25. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia o la devocalizzazione.
- 26. È vietato l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli in ambiente aperto e comunque all'esterno degli edifici.
- 27. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
- 28. È vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare
- 29. È vietato vendere animali ai minorenni I trasgressori sono puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
- 30. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata.

Art. 7 - Abbandono di animali.

- 1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
- 3. Sono equiparati all'abbandono:
- Mancato ritiro di cani catturati o ritrovati e trasferiti a canili;
- Mancata comunicazione all'Ufficio Anagrafe canina nei casi di rinuncia alla proprietà;
- La mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
- 4. Fatta salva la perseguibilità dei comportamenti che configurino una fattispecie di reato, i trasgressori sono puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare

intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

- 2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3.Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente secondo modalità e procedure previste dalla legislazione vigente..
- 4. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 9 - Cantieri. Obbligo di soccorso

- 1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono provvedere a darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori, indicando le misure che si intendono adottare per la sicurezza degli animali e segnalando la presenza di situazione per le quali si richieda l'intervento del Comune. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni dei sito in cui collocare eventualmente gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito all'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere. Tra gli interventi di manutenzione che necessitano di un esame preventivo dei luoghi, sono comprese anche le operazioni di taglio o sfalcio di erba in parchi o aree urbane, al fine di escludere la presenza di gatti e di loro cuccioli o altri piccoli animali.
- 2. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno.
- 3. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 10 Animali utilizzati per accattonaggio

- 1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. I trasgressori sono puniti con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni legislative in materia
- 2. Gli animali utilizzati per la pratica dell'accattonaggio saranno sottoposti a confisca nel caso in cui non vi sia un legame affettivo tra il detentore e l'animale utilizzato per la pratica dell'accattonaggio, oppure qualora l'animale in condizioni di maltrattamento o di mancato benessere. Nel caso in cui risulti presente il legame affettivo, l'animale dovrà essere sottoposto ad applicazione sottocutanea del microchip e a iscrizione in anagrafe.

3. Gli animali sottoposti a confisca potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 11 -Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

- 1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- 3. I trasgressori sono puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 12 -Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

- 1. L'allestimento di manifestazioni, mostre, fiere, esposizioni e serragli sono soggette ad autorizzazione del Responsabile del Settore Interventi Economici, previo parere tecnico del Servizio Veterinario AUSL competente per territorio, da richiedersi almeno 30 gg prima.
- 2. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili. Lo spazio destinato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti.
 - **3.** Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

- 1.In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.
- 2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
- 3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
- 4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene in via definitiva per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 14 Fuga e cattura di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio competente ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosì a distanza.

- 1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
- 2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
- 3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
- 4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
- 5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
- 6. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
- 7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.
- Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
- 8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.
- 9. Gli equidi utilizzati per le AAA e le TAA, nonché per le attività di riabilitazione equestre, devono essere registrati presso la Banca Dati Equidi (BDE) obbligatoriamente come "NON DPA" (esclusi definitivamente dalla macellazione). È fatto divieto di utilizzare nelle suddette attività, anche per periodi di prova, equidi che non siano NON DPA.

Art. 16 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

- 1. Il titolare dell'esercizio di un allevamento e di un esercizio commerciale è tenuto:
- a) a mantenere gli animali nel rispetto delle esigenze etologiche della specie
- b) a individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche che ha l'onere di verificare, periodicamente ed almeno con cadenza bisettimanale, le condizioni di salute degli animali presenti nella struttura, rilasciando la relativa certificazione da consegnare all'acquirente al momento dell'acquisto;
- c) a predisporre, anche con il possibile accordo delle associazioni animaliste o medico-veterinarie, un piano di gestione e affidamento degli animali invenduti che sia rispettoso delle caratteristiche etologiche degli animali coinvolti;
- d) a non detenere specie tra esse incompatibili nel medesimo locale o in un medesimo contenitore animali che per loro natura vivono solitari.
- 2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
- 3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
- 4. È vietato il commercio di animali da compagnia su aree pubbliche e non sono altresì consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali in aree anche private.
- 5. È vietata la vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali a meno di presentazione, da parte dell'acquirente, di un certificato medico-veterinario che ne indichi la necessità per esigenze sanitarie o per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte."

- 6. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
- 7. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
- 8. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
- 9. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all'Ufficio territorialmente competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
- 10. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
- 11. La cessazione dell'attività di commercio di animali di affezione va comunicata al competente ufficio del comune e al servizio veterinario competenti territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, entro quindici giorni prima della effettiva cessazione. Gli animali invenduti dovranno comunque essere dati in adozione gratuita a privati cittadini o a Onlus per la protezione degli animali per il loro inserimento in famiglia o dovranno essere mantenuti presso strutture autorizzate con oneri a carico del titolare dell'attività commerciale fino al momento della loro adozione, che dovrà avvenire a titolo gratuito."
- 12. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
- 13. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
- 14. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 17 - Macellazione degli animali.

- 1. La macellazione di suini e volatili per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale
- 2. La macellazione a domicilio di bovini ed equini e ovi-caprini, per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
 - 3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.
 - **4.** La macellazione a domicilio di conigli per uso privato familiare è vietata. Il Comune riconosce la possibilità di individuare i conigli come animali d'affezione e ne promuove la tutela, anche incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

Art. 18 -Inumazione di animali.

- 1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento Regolamento CE 1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.
- 2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali. Ogni operazione inerente l'inumazione non potrà essere svolta da privati ma esclusivamente da ditta specializzata individuata dal Comune, con pagamento a carico dell'utente.

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 20 - Scelte alimentari

- 1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, oppure vegan (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.
- 2. Le uova devono provenire da agricoltura biologica e quando non disponibili da allevamenti all'aperto.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

- 1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
- 2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV -LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 22 -Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

- 1. Laddove una norma di legge o di un regolamento relativo ad una specifica materia non dispongano diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
- 2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- 3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

- 4. I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
- 5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.
- 6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

Art. 23 -Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi

- 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate.
- 2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e, all'occorrenza, con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- 3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 24 Aree destinate ai cani

- 1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 21.
- 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
- 3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

Titolo IV -CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.

- 1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. Per i cani custoditi in box, deve sempre essere garantito l'accesso libero al recinto, con dimensioni definite dal successivo art. 26. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo art. 26.
- 2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
- 3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
- 4. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 26 -Dimensioni dei recinti.

- 1.Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 28; ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali suoi cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.
- 2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane e l'accesso al recinto deve sempre essere consentito. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 27 -Guinzaglio e museruola.

- 1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
- 2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
- 3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 28 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Titolo V -GATTI

Art. 29 -Definizione dei termini usati nel presente titolo.

- 1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- 2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
- 3. La persona che a nome proprio si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" o "referente di colonia".

Art. 30 -Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 31 -Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. In caso di assenza di disponibilità da parte delle associazioni del settore, Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in

collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi luogo direttamente accessibile dalla pubblica via e nel quale sia stata censita una colonia felina ai sensi delle disposizioni vigenti

Art. 32 - Alimentazione dei gatti.

1. I volontari addetti alla cura delle colonie feline potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

Essi sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Titolo V-EQUINI

Art. 33 -Principi distintivi

- 1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
- 2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

Art. 34 -Norme generali

- 1. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
- 2. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrice o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
- 3. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
- 4. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
- 5. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
- 6. E' vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario.
- 7. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

Art. 35 - Attività

- 1. È fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua, l'iperflessione (Rollkur), e per quanto riguarda l'addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento.
- 2. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
- 3. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l'attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all'animale e il ritorno al box/paddock solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.
- 4. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
- 5. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
- 6. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
- 7. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E' vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
- 8. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

Art. 36 -Luoghi di custodia

- 1. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
- 2. I box devono avere i seguenti requisiti:
- a) soffitto di almeno 3 m, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 m;
- b) una superficie di m 4x3 per castroni e cavalle, m 3x3 per i ponies e m 5x5 per stalloni e fattrici; comunque le metrature devono essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
- c) erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.
 - 3. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
 - 4. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
 - 5. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.

- 6. È fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
- 7. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
- 8. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi ecc), parimenti è vietato impastoiare gli arti.
- 9. Il cavallo che vive all'aperto deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
- 10. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero di esemplari e non inferiore a mq 1000 per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
- 11. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, o detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
- 12. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
- 13. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
- 14. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo

Art. 37 -Alimentazione

- 1. Il cavallo va alimentato durante l'arco della giornata con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
- 2. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.

Art. 38 - Aspetti etologici

- 1. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
- 2. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione, dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
- 3. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.

- 4. Particolare attenzione, nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
- **5.** Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno.

Art. 39 -Gare e manifestazioni

1. Lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi, o altri ungulati, al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati avviene solo nel rigoroso rispetto delle misure previste legge regionale n. 5/2005 e dalle relative disposizioni di attuazione.

Titolo VII -AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

Art. 40 -Detenzione di volatili.

- 1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
 - 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
 - **3.** Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 41 -Tutela dei volatili e della fauna selvatica

- 1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.
- 2. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
- 3. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della caccia e della pesca e delle nonché dalle normative sanitarie.
- 4. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie
- 5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
- 6. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
- 7. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
- 8. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

- 9. È vietato utilizzare diserbanti e\o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
- 10. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio
- 11. Le specie animali -le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale -oggetto di tutela sono:
- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
- c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
- d) tutti i crostacei di specie autocotone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
- 12. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
- 13. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 9, è obbligato a denunciarne il possesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo VIII -ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 -Detenzione di specie animali acquatiche

- 1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 43 – Divieti.

- 1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
- a) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- b) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- c) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
- d) mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio.
- e) è fatto obbligo sopprimere i crostacei:
- Prima della cessione al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio.
- Immediatamente prima della cottura, nel caso di esercizi che somministrano alimenti e che conservano i crostacei vivi all'interno di vasche adeguate.

Titolo IX -ANIMALI ESOTICI

Art. 44 – Tutela degli animali esotici

- 1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
- 3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
- 5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere

presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .

- 6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
- 7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
- 8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
- 9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
- 10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
- 11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.
- 12. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo X -PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 45 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali già utilizzati per la sperimentazione anche nei territori dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

Titolo XII -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 -Sanzioni.

- 1. Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni contenute nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto nel capo 1° della Legge 24.11.1981 n.689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali e civili in materia.
- 2. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle fattispecie previste nel presente Regolamento sono così di seguito sanzionate:
 - a) Art. 6 Divieti e prescrizioni : Sanzioni da 150,00 a 450,00 €;
 - b) Art. 8 Avvelenamento di animali: Sanzione da 150,00 a 450,00 €;
 - c) Art. 22 Accesso ai giardini pubblici, parchi ed aree verdi : Sanzione da 100,00 a 300,00 €;
 - d) Art. 28 –Raccolta deiezioni : Sanzione da € 100,00 a 300,00;
 - e) Altre violazioni non espressamente contemplate nel presente articolo : Sanzione da 150,00 a 450.00.
- 3. In caso di accertata reiterazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento da parte del medesimo proprietario detentore dell'animale, l'importo sarà raddoppiato nel loro ammontare minimo e triplicato nel loro ammontare massimo.

- 4. Per le norme previste dalla disciplina speciale della L. 14.8.1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e alla L.R. Emilia Romagna 17 Febbraio 2005, n.5 e successive modificazioni richiamate nel presente Regolamento si applicano le sanzioni previste in quelle norme.
- 5. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
- 6. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
- 7. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
- 8. Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. E ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004 –nonché nei casi di sanzione amministrativa per illeciti in materia di tutela degli animali. da cui siano derivati il sequestro amministrativo degli animali e la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981
- 9. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali.

Art. 47 -Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme di regolamenti comunali con esso incompatibili.

ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca dim. 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta

e medie dimensioni (2)			
Rapaci notturni di grandi	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
dimensioni (2)			
Falchi (2- 5)	10 x 5	2,5	
Sparvieri (2)			
Nibbi e Albanelle (3)			
Poiane (3) Astore (2)			
Aquile (2)	20 x 5	2,5	
Avvoltoi (4)			
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi.
psittacidi fino a 15 cm di			Gabbie per riproduzione:
lunghezza (16)			cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi.
psittacidi fino a 25 cm di			Gabbie per riproduzione:
lunghezza (12)			cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi
(Cenerino, Amazzoni,			
ecc.) (4)			

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla

luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

E' fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato

deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mg, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mg per ogni ulteriore esemplare.

Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

Scoiattolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza , con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona

qualità,paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chirotteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti

possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di

creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

- 2)un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
- 3)Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
- 4)Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande

larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

1)una zona rifugio a livello del pavimento.

- 2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
- 3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
- 4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.

Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.

Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm.

Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.

In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisicochimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

- 3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
- 4) E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.